

Sara Della Vista

*Varcare la soglia della Casa di correzione:
disciplinamento di «discoli», «oziosi» e «donne di mala
vita»¹*

La Casa di correzione a Firenze, istituita con notificazione ufficiale del 4 agosto 1782² e funzionante fino al 1794 nella Fortezza di San Giovanni Battista, meglio conosciuta come Fortezza da Basso, fu un esperimento, non propriamente pionieristico dato che in Europa istituzioni simili erano già state tentate o esistevano anche altrove³, messo in atto da Pietro Leopoldo⁴ negli anni in cui fu granduca di Toscana⁵.

Il caso, non privo di interesse, è tuttavia ancora poco noto, perché soltanto pochi studiosi vi hanno posto attenzione. Primo fra tutti è stato certamente Mario Simondi, che ha inquadrato la Casa di correzione fiorentina quale strumento attraverso il quale la polizia in epoca leopoldina attuò un preciso controllo sociale sui poveri nel Granducato di Toscana⁶. A esso si aggiunge lo studio, rigoroso e dettagliato, utilissimo, di Alessandra Contini, che ne ha trattato nel più ampio contesto delle innovazioni introdotte a Firenze dalla riforma di polizia e giustizia del 26 maggio 1777, riforma che comportò un notevole ampliamento dei confini della giustizia «economica»⁷.

Destinatari della Casa di correzione

Secondo quanto afferma la notificazione istitutiva, intento della Casa di correzione fiorentina doveva essere provvedere ai giovani di entrambi i sessi (la sezione femminile fu aperta in via provvisoria il 2 dicembre 1783⁸ e in via definitiva appena un mese dopo), dai 14 anni in su, che avessero «contratto la mala inclinazione al vizio e ai delitti»⁹, mettendo a rischio l'onorabilità o i risparmi delle famiglie o turbando l'ordine e la quiete sociali. Due testi anteriori al 1782, che il sovrano sottopose ai propri collaboratori per guidarli all'istituzione del Correzionale, le *Osservazioni e progetti sopra gli ospedali di Firenze*¹⁰, ma soprattutto i *Pensieri sopra il modo di soccorrere i poveri in Firenze e lo stabilimento di una Casa di correzione*¹¹ (quest'ultimo anonimo ma da attribuire con tutta probabilità a Pietro Leopoldo, come già il precedente), chiariscono che doveva trattarsi di «poveri validi, oziosi, viziati o [...] discoli»¹² senza mestiere ed erranti per la città, per quanto riguarda i maschi. Per quanto riguarda le femmine, invece, altrove ne sono esplicitamente menzionate quali destinatarie le «donne

più diffamate, libertine e scandalose», che risultassero «di cattivo esempio al pubblico»¹³ a causa delle loro pratiche sessuali. Erano, quindi, comportamenti diversi a seconda del genere maschile/femminile a condurre alla Casa di correzione. Comportamenti, non reati, tanto che essa veniva descritta esplicitamente come un provvedimento per «prevenire i delitti»¹⁴ e non per punirli. Al suo interno, i reclusi dovevano essere rieducati all'ordine e all'operosità tramite il lavoro e l'educazione religiosa, per una rapida riabilitazione e conseguente reintegro in società, sebbene la reclusione potesse raggiungere il limite massimo, non trascurabile, di tre anni¹⁵.

La Casa di correzione nel clima delle riforme illuministe settecentesche

I modelli che il Correzionale aveva alle spalle erano quelli di istituzioni che, a partire dalla *Bridewell* creata a Londra dal re Edoardo VI nel 1553¹⁶, ma anche dal *Rasphuis* e a dal corrispettivo femminile dello *Spinhuis*, istituiti ad Amsterdam rispettivamente nel 1596 e nel 1597¹⁷, avevano inteso porsi quali soluzioni al problema della mendicizia di oziosi e vagabondi per motivi di ordine pubblico, obbligandoli al lavoro forzato al loro interno. Per quanto riguarda i territori italiani, spicca il caso della sezione correzionale dell'Ospizio apostolico di San Michele a Ripa di Roma¹⁸, creata con *motu proprio* di papa Clemente XI nel 1703 e futuro esempio per altri istituti simili (lo stesso Correzionale di Milano, citato poco oltre). La rieducazione, al suo interno, era affidata al lavoro e alla disciplina religiosa, corredati dall'isolamento notturno dei reclusi e dal silenzio che questi dovevano osservare durante il giorno. Vi venivano collocati sia giovani criminali comuni sia, in numero minore, giovani su richiesta delle famiglie con finalità correttive, tutti provenienti dal mondo delle botteghe artigiane e del piccolo commercio.

Rispetto alle istituzioni di quel periodo, Pietro Leopoldo aveva potuto avere con tutta probabilità informazioni dirette sia sulla Casa di correzione di Vienna¹⁹, sia su quella di Milano, cui il fratello Giuseppe II aveva dato vita nel 1766²⁰. La sua esistenza nelle città, del resto, era stata caldeggiata nel suo *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni principî*²¹, da un riformista cattolico moderato, esempio di conciliazione fra illuminismo e cattolicesimo, quale Ludovico Antonio Muratori²², che aveva goduto di grande fortuna presso Maria Teresa ed era stato letto dallo stesso sovrano²³.

La variante fiorentina, che rientrava appieno nell'idea complessiva di Pietro Leopoldo di poter riformare l'uomo e la società, si inserì come piccolo tassello nel suo ben più ampio programma riformatore in Toscana, attuato in accordo agli ideali dei Lumi, col fine ultimo del raggiungimento della pubblica felicità dei sudditi, a favore di una centralizzazione dello Stato e dell'introduzione di una

maggiore efficienza e razionalità nell'amministrazione, che anche altri sovrani europei cercarono di conseguire in quegli anni: la stessa Maria Teresa nell'Impero asburgico; Giuseppe II, prima a suo fianco e poi suo successore; Federico II re di Prussia.

Le riforme leopoldine in Toscana riguardarono innanzi tutto l'economia, l'agricoltura, il commercio, con la liberalizzazione del commercio dei grani nel 1767, le allivellazioni e l'abolizione delle corporazioni nel 1770. Nel 1777 interessarono, in ambito amministrativo, la giustizia e la polizia; successivamente la moralità e i costumi²⁴, grazie a una politica improntata a valori giurisdizionalisti e alla lotta contro i privilegi ecclesiastici, convergente con le posizioni gianseniste del vescovo di Pistoia Scipione de' Ricci²⁵, favorevole al rigorismo morale e al miglioramento della disciplina ecclesiastica. Altre riforme perseguirono l'educazione alla ragione e la lotta contro l'ignoranza, temi carissimi al sovrano, che diede impulso all'istruzione pubblica, sottraendola al monopolio ecclesiastico e accordò un particolare favore all'istruzione primaria, estendendola anche ai ceti poveri e alle donne, non mancando di tralasciare l'istruzione superiore, con l'istituzione delle Scuole normali leopoldine²⁶. Le riforme toccarono, infine, la codificazione, sia con un progetto di costituzione mai realizzato, sia con la promulgazione del nuovo Codice penale nel 1786, innovativo per il divieto della tortura e l'abolizione della pena di morte²⁷.

Tra assistenza e polizia: i dibattiti all'interno della Deputazione sugli ospedali e luoghi pii

Nell'ambito di tale fervore progettuale e riformistico, intenso in tutti in campi, l'istituzione della Casa di correzione fiorentina fu strettamente connessa sia con la politica assistenziale (ruotando intorno alla questione tanto dei 'falsi poveri'²⁸, ritenuti responsabili della propria miseria perché privi di un mestiere, benché pienamente in grado di svolgerne, quanto dei giovani sfaccendati), sia con l'organizzazione di una nuova polizia in città. Le discussioni relative al suo progetto, infatti, si svolsero all'interno della Deputazione sopra gli ospedali e i luoghi pii²⁹, istituita dal sovrano con *motuproprio* del 13 luglio 1778³⁰ per riformare l'assistenza cittadina, in direzione di una sottrazione di competenze a religiosi, compagnie e confraternite e di una centralizzazione sotto il controllo dello Stato. Essa, tuttavia, fu controllata al vertice, non casualmente, dal capo della polizia riformata il 26 maggio 1777³¹, l'auditore fiscale³² e ricevette chiaramente dal sovrano l'indicazione marcata di «riassorbire i temi dell'assistenza alla povertà nell'alveo più generale della nuova polizia»³³.

I membri della deputazione, tra cui figurano anche i due assessori al neostituito Supremo tribunale di giustizia, Jacopo Biondi e Giuseppe Giusti, che

ebbero un peso crescente nelle attività amministrative degli anni successivi³⁴, manifestarono fin da subito forti preoccupazioni per i rischi di una gestione poliziesca dell'assistenza, a causa dei limiti e delle incongruenze insite nella sovrapposizione di propositi educativi e correttivi, che dovevano a loro parere essere tenuti prudentemente separati³⁵. Cercarono, dunque, di snaturare e riformulare le indicazioni sovrane ricevute, immaginando accanto a una Casa di correzione più dura, ma con maggiori restrizioni all'accesso, cioè pensata soltanto per i maggiori di 18 anni inosservanti i precetti dei ministri di polizia, una Casa di educazione destinata ai giovani unicamente su richiesta dei genitori (o dei parroci, previo loro consenso), senza commistione alcuna con il mondo della piccola delinquenza, per evitare che potesse comportare infamia. I giovani figli dovevano esservi destinati quando la famiglia era povera e non in grado di badare adeguatamente alla loro formazione. Nella Casa di educazione sarebbero stati inviati a frequentare le scuole pubbliche, mentre chi apparteneva agli strati sociali più bassi avrebbe potuto apprendere un mestiere nelle botteghe. Pietro Leopoldo, tuttavia, infastidito da tale inattesa deviazione programmatica rispetto alle sue indicazioni, lasciò cadere entrambi i progetti e, continuando a ritenere fondamentale rinforzare gli strumenti preventivi della polizia recentemente rinnovata, con decisione realizzò secondo i suoi voleri la Casa di correzione cittadina, pur con i pareri contrari dei collaboratori³⁶.

Essa non avrebbe potuto prendere corpo prima della riforma di polizia e giustizia del 26 maggio 1777, tanto che, sebbene qualche progetto in proposito fosse stato avanzato anche in precedenza, nessuno aveva ancora sortito effetto³⁷. La reclusione necessitava, infatti, di funzionari che sorvegliassero la popolazione e reperissero informazioni su di essa, e di un apparato repressivo efficace, con un corpo di polizia in grado di catturare e allontanare dalle strade piccoli delinquenti e individui che sfidavano il buon costume o che venivano sorpresi a mendicare per le strade illegittimamente. Tutto ciò si concretizzò a Firenze proprio per effetto della suddetta riforma che, oltre a dar vita al Supremo tribunale di giustizia per ciò che concerne la giustizia penale maggiore, a livello della giurisdizione minore istituì in città, effettivo fulcro di novità e cambiamento, quattro commissari di quartiere³⁸.

I commissari di quartiere e la giustizia «economica»

Si trattava di giudici, sottoposti all'auditore fiscale, capo della polizia (dal 1784, invece, al presidente del Buongoverno), dotati ciascuno di un corpo di birri alle proprie dipendenze e di prerogative 'poliziesche'. Avevano l'obbligo di risiedere nei territori di loro competenza, i quartieri in cui tornava a essere suddivisa Firenze: San Giovanni, Santa Maria Novella, Santa Croce e Santo Spirito, ben radicati all'interno del tessuto urbano e a stretto contatto con la popolazio-

ne su cui erano chiamati a vigilare, con funzioni preventive, di controllo della moralità, di mantenimento dell'ordine e della quiete e di mediazione dei piccoli conflitti. Loro scopo primario doveva essere quello di «prevenire e d'impedire i disordini e i delitti, piuttosto che doverne procurare la punizione» una volta commessi; motivo per cui dovevano applicarsi

[...] indefessamente a conoscere in fondo le persone del loro rispettivo quartiere, i macchiati o sospetti di delitti, la gente senza mestiere, i libertini e libertine, i ruffiani e le ruffiane, i discoli, gli osterianti, gli scrocchianti ed i sensali di scrocchi, i padri che non badano alle loro famiglie, i giuocatori viziati o di professione e simili cattivi soggetti; come anche le persone sospette o che traviano la gioventù, mettendo delle disunioni nelle famiglie (art. IV)³⁹.

Il compito principale dei commissari di quartiere consisteva, dunque, nel «restare notiziati» (XVI), soprattutto tramite i birri loro sottoposti, incaricati di informarsi relativamente agli individui insubordinati, pericolosi, a rischio, con un'attenzione particolare verso bettole, osterie e altri ambienti legati al gioco⁴⁰. Non trascurabili erano le informazioni che, sebbene a un livello di collaborazione informale, potevano ricavare anche dai parroci, che dei fedeli generalmente avevano una buona conoscenza per via della fiducia riposta in loro, col risultato che la polizia per il sovrano «fu uno strumento fondamentale, prima ancora che del controllo, dell'informazione sulla città»⁴¹. I commissari di quartiere dovevano, inoltre, applicarsi a ricevere «tutti con buona maniera», ad ascoltare «la gente con pazienza», senza «parzialità o predilezione per alcuno», cercando anzi di «sostenere e aiutare i poveri contro le oppressioni dei ricchi, dei potenti», senza attendere «a raccomandazioni di chicchessia» (VI). Dovevano, infine, fare in modo

[...] d'accomodar le parti nelle cause personali, onde impedire le liti formali, le dissenzioni e le risse sicché non [diventassero] cause del tribunale, adoperandosi ancora colla maggior prudenza e buona maniera per rimediare opportunamente alle disunioni e alle animosità nelle famiglie (XI).

La polizia di *ancien régime* aveva, infatti, non soltanto funzioni repressive, ma anche giurisdizionali e doveva essere, nel significato ampio attribuitole da Pietro Leopoldo, «strumento generale di buon governo amministrativo»⁴².

Nell'esercitare queste prerogative, i commissari di quartiere agivano mediante facoltà cosiddette «economiche»⁴³, che permettevano loro di fronteggiare il malcostume, il disordine, i reati minori, le piccole liti, etc. in via extra-giudiziale, cioè comminando punizioni afflittive minori (ma spesso anche provvedimenti restrittivi delle libertà personali) senza passare dalle vie della giustizia ordinaria e dai tribunali, in modo più rapido, ma senza garanzie per gli inquisiti. La stessa

Casa di correzione fu un mezzo di giustizia «economica», imposta agli individui in assenza di processi formali e senza che avessero commesso reati; ciò che sembra stridere con i nuovi indirizzi garantisti delle politiche criminali portate avanti da Pietro Leopoldo, sovrano riformatore per eccellenza, passato alla storia per l'abolizione della pena di morte e della tortura col nuovo Codice penale del 1786.

Procedure di accesso alla Casa di correzione

Due erano le modalità di accesso al Correzionale: da un lato, su richiesta della famiglia, presentata ai commissari di quartiere spesso soltanto oralmente e non necessariamente in forma scritta; dall'altro per l'azione autonoma degli stessi commissari, tramite appositi decreti di condanna in funzione preventiva, che emettevano in genere dopo che avevano più e più volte tentato di correggere gli individui insubordinati e pericolosi con altri mezzi. Il mezzo cui più frequentemente si ricorreva era il precetto, l'obbligo/divieto di fare/non fare determinate cose. I più ricorrenti erano il precetto «della sera», cioè il divieto di non stare fuori la notte; quello «di non trattare» o «trattarsi», vale a dire di evitare determinate frequentazioni, specialmente tra uomini e donne; di non ricevere uomini in casa per le donne e per gli uomini, di non accostarsi a osterie, postriboli, ambienti legati al gioco, etc., oltre a quello «d'adattarsi a qualche stabil mestiere» entro un certo periodo di tempo. Gli individui che finirono in Casa di correzione erano, infatti, tutti variamente precettati in passato e recidivi.

I genitori potevano decidere di inviarti i loro figli in virtù del potere correzionale che detenevano su di loro⁴⁴. Questo potere trovava un valido sostegno nell'autorità del sovrano, che poteva intervenire qualora l'educazione familiare fallisse, nelle vesti di 'genitore supplente'⁴⁵. Si veda a questo proposito il caso di Pietro Antonio Moretti, il quale riferiva di come una sera si era azzardato a domandare al figlio (di cui purtroppo non è dato sapere l'età) «qual era il motivo per cui era stato all'osteria quando vi era la cena in casa». Il figlio aveva subito dato in escandescenze,

[...] come la peggio bestia inferita, [chiedendo] con urli strepitosissimi: che osteria dite e che interrogatori son questi? Non siam più bambini, non vogliamo più queste cose, siamo uomini e badate che, quando mi si prendono queste furie, che siamo uomo per uomo.

Il padre lo aveva pregato di contenersi, anche «perché indubitanamente il vicinato si sarebbe svegliato e specialmente i parrochi» che abitavano vicino, «ricordandoli più volte, con amorevolezza, che parlava al padre». Poi, però, si era rivolto direttamente al sovrano affinché gli facesse, al suo posto, «una fortissima

riprensione, obbligandolo al rispetto dovuto ai genitori» e a impedire che, una volta tornato a casa, facesse alcuna «parola dispiacevole»⁴⁶ con qualcuno relativamente all'accaduto.

Primi su tutti, erano i padri a poter richiedere la Casa di correzione per i figli. In loro assenza, tuttavia, potevano farlo anche i maschi adulti della famiglia nei confronti di un fratello minore, magari presentandosi insieme per dare più credito alla richiesta. Soltanto se sole e impossibilitate a badare adeguatamente ai figli, invece, le madri si muovevano autonomamente, come nel caso di Vigilia Matteucci. La ragazza, livornese, aveva dato scandalo a Firenze e i ministri di polizia della città desideravano farla rientrare nella sua casa natale, ma alla madre questa soluzione non pareva di alcun vantaggio. La figlia aveva, infatti, «sempre mostrato di voler avere la sua libertà» e di non dipendere da lei in cosa alcuna, «stando o andando fuori di casa» quando e come le pareva. A sua discolpa, la donna adduceva di essere «priva per lo più del marito, che [andava] fuori a navigare» senza lasciarle cosa alcuna da vivere e che, anche in quel momento, mancava da due anni. Il ricondurre Vigilia a casa, a suo dire, la avrebbe caricata non soltanto «di un nuovo peso» che non era in grado di sopportare, ma che soprattutto avrebbe finito per «sconcertare»

[...] il sistema della famiglia perché, quanto alle [sorelle] maggiori le disgusta il doversi trovare con una sorella che non vuol fare cosa alcuna, vive a capriccio e mette sossopra tutta la casa, pretendendo di ricavare la sua sussistenza dai miserabili guadagni delle altre; e quanto alle più piccole le guasta affatto col diletto mal'esempio e col farsi veder sempre contradicente.

Chiedeva, perciò, che fosse costretta a lavorare «fuor di Livorno e lontano dalla famiglia, per fargli così perdere ogni speranza di avere un ricovero» presso di lei «e necessitarla maggiormente a fare il suo dovere se vuol campare», oppure che fosse inviata in Casa di correzione, dato che Vigilia aveva «positivo bisogno d'essere obbligata al lavoro e che gli [fosse] fatto apprendere l'obbligo che ha, di dipendere da superiori e suoi maggiori»⁴⁷. Quella fu in effetti la sua destinazione, ma i registri del Correzionale, in palese contrasto con le dichiarazioni della madre, recano scritto: «Pare questa giovane disposta a mutare contegno. La stessa si mostra obbediente e rispettosa e sembra ancora di naturale docile», come anche, alcuni mesi più tardi: «Seguita questa giovine a dar buon saggio di sé continuando a mostrarsi di buon naturale; ed essendosi presentata l'occasione di ripiegarla a servire in casa particolare, è stata perciò liberata»⁴⁸. Vigilia rimase in correzione poco più di cinque mesi, dato che la sua condotta era parsa irreprensibile. Niente a che vedere con quanto raccontato dalla madre; il che fa dubitare fortemente della veridicità delle accuse. Non era raro, infatti, non soltanto che i familiari che chiedevano la reclusione di un proprio caro presentassero ai

ministri di polizia più motivazioni insieme, ma anche che queste ultime non necessariamente rispecchiassero la realtà, perché frutto di strategie funzionali più che altro a far accettare le richieste.

Motivazioni prevalenti per l'invio in Casa di correzione: una questione di genere

Le motivazioni determinanti per l'invio in Casa di correzione variavano a seconda del genere. Per quanto riguarda gli uomini, consistevano soprattutto nel «non avere uno stabile mestiere», nell'essere «vagabondi e oziosi» e nei piccoli furti. Questi ultimi erano, talvolta, soltanto una temutissima paura più che una realtà, dato che potevano essere sufficienti alla condanna il solo sospetto di aver rubato o addirittura la semplice volontà di prevenire che ciò avvenisse, cioè che i ministri di polizia avessero «tutto il fondamento di dubitare che [un individuo] commett[esse] ò [stesse] per commettere un qualche furto»⁴⁹.

I furti veri e propri avvenivano prima di tutto in casa, come nel caso di Vincenzo Redi, «giovane d'anni 28 circa, di professione tappezziere, che sono più anni che non esercita per essersi dato al vizio del gioco, vedendosi à tutte le ore del giorno fori dalle porte di questa città à giocare alla palla, pallone e buche con altri birbi suoi pari» e che aveva portato «via dalla casa paterna tutto ciò che può avere di mobili, biancheria et altro» per venderli e impegnarli e continuare indisturbato a «scialare e giocare, con danno notevole dei genitori e fratelli»⁵⁰, tanto da spingere il padre a fare appello ai ministri di polizia. In casi simili, la Casa di correzione poteva essere usata come semplice minaccia, nella speranza che fosse sufficiente a scoraggiare determinati comportamenti.

Vi erano poi i furti all'esterno, compiuti più pericolosamente verso terzi. È emblematico, al riguardo, il caso del padre dell'appena undicenne Pietro Ferroni, intenzionato a destinarlo alla Casa di correzione sebbene ancora non avesse l'età per potervi accedere, a causa della sua vera e propria inclinazione a «prendere furtivamente la roba altrui», tanto più che, «corretto e castigato ancora, egli immediatamente ricade[va] nei medesimi delitti». In effetti, aveva «commesso alcuni piccoli furti, non solo nelle botteghe ove era stato, ma con mettere anco le mani in tasca alle genti per le strade»⁵¹. Simili ricorsi alla Casa di correzione sembrerebbero quasi una sorta di tutela contro eventuali provvedimenti, ben peggiori, della giustizia ordinaria; un tentativo, quindi, di evitare che furtarelli del genere potessero finire per trascinare un figlio in tribunale. Una possibile analogia, questa, con le *lettres de cachet de famille*⁵², una tra le istituzioni più caratteristiche dell'*ancien régime* francese, indirizzate direttamente al sovrano e consistenti in richieste di carcerazione preventiva, tramite un intervento extra/pre-giudiziario, di quei congiunti che con la loro condotta si esponessero

a un possibile intervento della giustizia ordinaria, rischiando di minacciare tanto il proprio onore, quanto quello familiare.

Per le donne, le motivazioni prevalenti per l'invio in Casa di correzione erano, non sorprendentemente, le condotte sessuali scandalose. A essere perseguite erano di frequente prostitute forestiere, per la mancanza di legami a loro protezione in città, ma anche donne che a una vita sessualmente disinibita accompagnavano palesi oscenità. Tale sembra essere stata Orsola Margheri, di cui si diceva che fosse nota addirittura in tutta la Toscana a causa del suo libertinaggio e che a Firenze trascorrevva l'intero giorno mostrando il petto abbondante e scoperto alla finestra; comportamento questo probabilmente particolarmente sgradito alle donne del quartiere. A stare alle loro testimonianze, oltre a invitare gli uomini a entrare presso la propria abitazione e a offenderle, Orsola non mancava di commettere insolenze come fare la pipì ai muri, alzandosi la sottana pubblicamente⁵³.

In casi simili era spesso il vicinato a rivolgersi ai ministri di polizia per sanare determinate situazioni di disturbo. Quando presenti, tuttavia, anche i mariti potevano invocare la Casa di correzione per le mogli, sempre in virtù di un potere correzionale dei primi sulle seconde, che prevedeva anche una collaborazione tra loro e i ministri di polizia:

S.A.R. desidera [...] che l'Auditore fiscale prenda in considerazione se non convenisse per [le donne] maritate di sentire i loro mariti, se preferissero di vederle alla Casa di correzione o di riprenderle alle case loro, rendendosi allora loro responsabili al governo della condotta delle loro mogli⁵⁴.

I mariti, spesso, all'accusa che le mogli avessero una vita sessuale libera, accompagnavano la descrizione di altri vizi, che ricalcavano esattamente quelli propri degli uomini: l'ozio, il bere, frequentare le osterie la notte, etc.: quindi eccessiva autonomia e indipendenza, ma anche mancanza di sottomissione e disobbedienza; comportamenti tutti che tradivano i consueti modelli di genere, che volevano le donne oneste, pie, mansuete. Così, il fiorentino Giuseppe Mercantelli chiedeva che fosse

[...] tenuta a freno e gastigata opportunamente la Maria di lui moglie, [...] perché non ha volontà di lavorare, si ubriaca, non vuole obbedirlo, va fuori anche a notte avanzata con dei cocchieri ed altri uomini e gli ha dato segni manifesti di disonestà per avergli attaccato il morbo gallico [...] e se qualche volta la corregge, essa lo maltratta e fa del sussurro⁵⁵.

Poteva anche capitare, però, che i mariti intervenissero soltanto in un secondo momento, anticipati dai ministri di polizia e dal vicinato. Questo sembra precisamente il caso di Gaspera Bonatti, accusata di frequentare uomini diversi.

Il marito, infatti, soltanto dopo l'avvio della pratica da parte del commissario di quartiere e l'interrogatorio fatto ai vicini di casa, tutti desiderosi che ai suoi vari scandali (sparlare e fare dei «sussurri» anche in presenza dei loro bambini), fosse posto riparo (l'immagine di Gaspera quale vicina turbolenta era speculare a quella di cattiva moglie; un parallelismo, questo, non infrequente⁶⁶), si decideva, infine, a fare istanza affinché fosse «tenuta per due o tre mesi in Casa di correzione o almeno che gli [fosse] proibito di ricevere gente in casa e di andar fuori la notte»⁷⁷. La questione in sé, tuttavia, non doveva probabilmente interessarlo molto considerato che, come aveva rivelato il parroco, da tempo i due coniugi avevano smesso di vivere insieme. Il ricorso all'istituto correzionale nei casi di conflittualità coniugale poteva, quindi, concretizzarsi quando non era più possibile ignorare lo scandalo che, divenuto ormai di pubblico dominio, segnava il momento in cui emergevano separazioni del tetto coniugale o relazioni extra-matrimoniali, che si protraevano magari già da molto tempo e che proprio perché non erano state sanate prima non possono essere ritenute ciò cui realmente voleva essere posto rimedio. La richiesta del Bonatti della Casa di correzione per la moglie costituiva, in quel momento, forse un mezzo per tutelare il proprio onore o forse l'unica possibilità per evitare di tornare ad abitare insieme con lei, scoraggiando le probabili insistenze delle autorità ecclesiastiche o secolari in tal senso. In presenza di un interesse più autentico di risanare il proprio matrimonio, la Casa di correzione poteva invece servire a preparare il «doppio rientro: nella comune abitazione e nel ruolo di moglie»⁸⁸ della consorte, non prima di un preliminare, ineludibile, periodo di emenda.

Più raramente, la Casa di correzione fu richiesta dalle mogli per i mariti, che pure non godevano di alcun potere di correzione nei loro confronti. Il suo utilizzo dal 'basso', dunque, fu più ampio di quanto fosse prevedibile sulla base del provvedimento istitutivo, rispondendo per esempio a bisogni di donne, come in questo caso alle prese con problematiche di conflittualità matrimoniale, a cui non avrebbe originariamente dovuto rispondere. Sia i mariti, sia le mogli chiedevano il ripristino e il rispetto dei ruoli di genere: i primi accusavano le seconde di disobbedienza, immoralità o infedeltà, mentre le mogli, magari assistite in questo dai parroci, denunciavano i mariti quando non assicuravano alla famiglia la sussistenza, loro dovere primario anche quando le stesse donne lavoravano, come nel caso del fiorentino Francesco Bencini, la cui moglie riteneva che,

[...] invece di darli il necessario aiuto per sé e per la comune famiglia, pretendeva anzi di spogliarla dei pochi guadagni che fa colla propria industria e, inoltre, minaccia d'offenderla, con essersi di più già per tre giorni assentato di casa⁹⁹.

Analogamente, Maria Caterina Mangani raccontava al commissario di quartiere che da molti mesi il marito era rimasto «a spasso dal impiego di servitore

che era ed essendosi ridotto, per la sua mala inclinazione, a non portare un boccone da mangiare ne anco a tre suoi figli che a ed avendo l'abilità di fare anche il sarto, si [era] messo un poco a lavorare, ma quel poco che guadagna[va] lo spende[va] tutto per l'osterie e per le bettole con alquanti suoi compagni»⁶⁰, tornando a casa ogni sera ubriaco. Il ricorso alla Casa di correzione da parte delle mogli poteva, dunque, servire loro per ricondurre a osservanza i mariti, quando trascuravano la famiglia⁶¹.

In ogni caso, erano spesso dei particolari momenti critici a determinare il ricorso alla Casa di correzione. Spesso veniva addotta come motivazione alla sua condanna la tutela delle donne nubili della famiglia, per non pregiudicare alle loro possibilità matrimoniali, come nel caso in cui «Angiolo Cappellini e Stella sua consorte, con il più profondo ossequio e con le lacrime agli occhi», esponevano al commissario di quartiere motivazioni per la reclusione del figlio, mossi dal timore che costui, di appena diciotto anni, da loro e da altri più volte ammonito ma senza effetto, dato che aveva continuato a «menare una vita vagabonda, senza volere stare a bottega e sempre immerso nel giuoco», potesse rischiare di «incorrere in qualche scelleratezza in cui sogliono incorrere giovanastri suoi pari», che poteva risuonare pericolosamente «in disonore e pregiudizio»⁶² delle due loro figlie ancora da sposare. Caso analogo è quello di Gaetano Biagini, il cui tutore, allorché venne a sapere che il giovane era accusato di aver provocato una rissa in città, si sentì in dovere di intervenire «a vantaggio degl'interessi domestici delle tre di lui sorelle nubili»⁶³, chiedendo il suo invio in Casa di correzione. La tutela della famiglia prevaleva sempre su quella dei singoli e se una moglie, come nel caso di Maria Mazzoni, intratteneva una tresca con un altro uomo, il marito poteva chiedere e ottenere l'intervento dei ministri di polizia, adducendo che la pratica fosse «troppo vistosa agli occhi del pubblico e scandalosa per due figlie nubili» che la coppia aveva, raccomandandosi però, al contempo e sulla base della medesima motivazione, che il castigo fosse rivolto all'altro uomo, senza che fosse «data alcuna pubblica mortificazione alla di lui moglie, per non render difficile alle figlie il trovare un onorevol partito e per non avere in casa alcuna altra donna che [potesse] avere cura delle medesime»⁶⁴. Questi casi mostrano come la Casa di correzione, nonostante indubbiamente abbia comportato la crescita delle punizioni preventive e una maggiore invasività del controllo dei ministri di polizia, non sempre sia stata contestata dalla popolazione, che anzi in alcune occasioni cercò di sfruttarla a proprio vantaggio, in accordo con i nuovi indirizzi della polizia leopoldina.

La contestazione a causa della sua arbitrarietà fu limitata e provenne dagli ambienti governativi più all'avanguardia e spregiudicati in senso riformistico, attraverso un memoriale⁶⁵ permeato di convinzioni beccariane per ciò che concerne la relazione tra delitti e pene, scritto in forma rigorosamente anonima, ma plausibilmente attribuito a Francesco Maria Gianni, studiato da Furio Diaz⁶⁶.

Il memoriale, probabilmente di poco posteriore all'apertura della Casa di correzione in città, dato che gli articoli della notificazione della sua istituzione vi sono contestati uno a uno, si presenta sotto forma di lettera di un 'corrigendo' trentenne al padre, che nella finzione letteraria ve lo aveva inviato anni prima. Il corrigendo, dopo aver sottolineato: «non son reo, non sono infamato da alcun delitto», descrive l'istituto come «ergastolo penoso», «inumana prigionia» e «pena terribile», che condannava a «perdere la libertà, la reputazione, la famiglia e forse [anche] la salute del corpo e della mente». Un istituto che puniva «delitti che [venivano] temuti soltanto», rendendo impossibile ai diretti interessati conoscere «da quali azioni astenersi per evitar[e la condanna]»⁶⁷, nonché difficile e incerto ai ministri di polizia individuare le persone da destinarvi, per la non-definizione delle categorie di «discoli» e «libertini», indicate come quelle da perseguire. Simili accuse, non essendo dimostrabili, potevano quindi, anche senza fondamento e col falso pretesto di correggere, essere usate impunemente contro gli individui, da parte di chi volesse trarre un qualche vantaggio dalla loro reclusione.

La vita all'interno della Casa di correzione

Il regolamento del Correzionale⁶⁸ chiarisce come si svolgesse la vita dei reclusi. Retto da un commissario nominato appositamente, che per tutti i dodici anni di esistenza fu Giovanni Ranieri Giunti⁶⁹, al suo interno operavano uno scrivano col compito di tenere la contabilità, i registri e quello di amministrare i beni economici dei reclusi; due cappellani con quello di provvedere ai loro doveri religiosi e maestre per la cura delle donne; ufficiali, bassi ufficiali, capiposti, custodi e guardaportoni, tutti con quello di assicurarne la guardia e la custodia. La Casa di correzione era suddivisa in una sezione per gli uomini e in una per le donne, aperta in un secondo momento. L'organizzazione di entrambe doveva fondarsi sull'alternanza preghiera-lavoro, pensati come strumenti per rieducare all'ordine e all'operosità, al fine di garantire ai reclusi il recupero e conseguente ritorno in società, non diversamente da istituti assistenziali sorti altrove anche in passato.

La giornata tipo doveva svolgersi all'insegna di un modello conventuale di vita, rigidamente regolamentato. Tutti i reclusi avevano l'obbligo di alzarsi dal letto la mattina presto nel tempo e nelle ore stabilite (variabili a seconda delle stagioni, indicativamente dalle 4,30 in estate alle 7 in inverno); gli uomini una mezz'ora più tardi dovevano farsi trovare in bottega, ma anche le donne, che non potevano mai abbandonare i locali loro destinati, dovevano essere pronte per le attività lavorative che erano tenute a svolgere, tutte legate all'ambito domestico; la messa era celebrata al mattino (alle 8,30 o alle 9) e tutti dovevano parteciparvi.

Dal lavoro i reclusi rientravano per il pranzo alle 12,30, dopo il quale nel primo pomeriggio (a partire dalle 13, ma in alcuni periodi anche alle 14) ripartivano nuovamente per terminare le attività lavorative, cui dedicavano, dunque, un totale giornaliero di otto/dieci ore circa. Il rientro doveva precedere l'Ave Maria dell'*Angelus Domini*, cioè le 18, per la recita del rosario e l'ascolto del catechismo, dopodiché veniva somministrata la cena e, appena una mezz'ora più tardi, giungeva l'ora di andare a letto. A quel punto, le porte della Casa di correzione venivano serrate, non senza ronde dei custodi per controllare che tutto procedesse nella norma ed evitare eventuali fughe (che pure talvolta riuscirono). Nei giorni di festa era concesso ai reclusi un riposo maggiore, fermo restando l'obbligo di assistere alla messa e alla spiegazione del vangelo al mattino alle 9 e quello della recita del rosario e del catechismo nel dopopranzo, dalle 14 alle 16.

Le attività lavorative e manifatturiere

All'interno della Fortezza da Basso erano presenti diverse manifatture, dirette da altrettante maestranze, alle quali Pietro Leopoldo aveva imposto l'obbligo di fornire ai corrigendi un impiego⁷⁰, retribuito anche se scarsamente, come garanzia contro la possibilità che, una volta usciti dalla Casa, si dessero (nuovamente) a questuare illecitamente, a rubare e le donne a prostituirsi per assicurarsi la sussistenza⁷¹. Benché la concessione fosse vantaggiosa per i maestri, garantendo loro l'utilizzo degli spazi a titolo gratuito e l'impiego di manodopera a basso costo, dato che i corrigendi venivano pagati molto meno rispetto ai normali lavoratori, con possibilità, inoltre, di ricevere le commesse direttamente dal sovrano e sbaragliare, così, la concorrenza, fin da subito molte di esse cercarono di eludere questo obbligo, a causa probabilmente della poca specializzazione dei corrigendi e forse anche di una certa loro resistenza al lavoro⁷².

Le possibilità di impiego offerte dalla Casa di correzione furono, comunque, variegata. Gli uomini furono impiegati inizialmente nella manifattura della lana, nella lavorazione delle pietre dure e come fabbri, ma col tempo anche come «carradori» (fabbricatori di carri); «valicai» (gli addetti al «valico», strumento per torcere la seta); «torcitori» e setaioli; «magnani» (artigiani per riparare oggetti di ferro con usi diversi o utensili di uso domestico); tessitori; calzolai; calderai (fabbricanti o riparatori di caldaie o vasi di rame e metallo) e ottonai (artigiani specializzati nella lavorazione dell'ottone); «manovali», cioè muratori; «organisti» o addetti alla «trafila» (piastra forata attraverso la quale far passare profilati da ridurre); «verniciari»; ceraioli; marmisti; legnaioli e «stipettai» (fabbricanti di «stipiti», mobili in legno); sarti; etc. Le donne, invece, dovevano cucinare, fare il bucato per l'Istituto e per fuori, tessere, filare, fare calze e altri lavori simili.

Le procedure di uscita dalla Casa di correzione

A proposito della permanenza nel Correzionale e delle procedure di uscita, perfino la madre e la moglie di Francesco Bruschi, vittime delle sue percosse, dichiaravano che «la Casa di correzione non [dovesse] essere un castigo perpetuo ma temporario, per procurare l'amenda dei soggetti che vi son posti»⁷³ e acconsentivano, a nove mesi dal momento in cui vi aveva fatto ingresso proprio a causa delle sue violenze in famiglia, al rilascio del rispettivo figlio e marito. Poteva capitare che i familiari non desiderassero il ritorno di un loro congiunto a casa, per i più disparati motivi, ma in tal caso non era raro fossero obbligati ad accettarlo dai ministri di polizia, riuscendo a evitarne l'onere soltanto quando prevaleva la necessità di tutela delle loro famiglie. Lo zio paterno di Luigi Branzi, ad esempio, collocato in Casa di correzione in seguito a dei piccoli furti commessi nelle botteghe in cui era stato a lavorare, chiedeva e otteneva di prolungarne la permanenza lì fino a che non avesse appreso un mestiere per rendersi autonomo. Nel frattempo, infatti, il padre aveva abbandonato la città di Firenze e per questo Luigi era rimasto alle cure dello zio, il quale tuttavia riteneva di non poterne sostenere il peso (economico), perché aveva moglie e figli cui provvedere⁷⁴.

Più frequenti erano i casi in cui la liberazione dei figli dal Correzionale era fortemente desiderata e veniva invocata dalle famiglie, anche quando poco prima si erano adoperate per la reclusione, mutando spesso le loro idee/strategie in proposito. Il momento del rilascio costituiva un momento di contrattazione con i ministri di polizia, anche se non era detto che andasse sempre a buon fine. L'istanza per la liberazione di Gaetano Mochi, per esempio, venne seccamente respinta dall'auditore fiscale, che esortava il commissario di quartiere competente a

[...] fare comprendere a detto Mochi [padre di Gaetano] che, se egli avesse saputo bene educare detto suo figlio, il quale nella età di circa diciannove anni non sapeva neppure il Credo, non si troverebbe ora in grado di essere costretto ad un tale pagamento [la retta mensile per la Casa di correzione] e che non è in sua libertà di riaverlo finché il Governo non sia soddisfatto della mutazione di questo giovine⁷⁵.

L'educazione veniva impartita in famiglia; tuttavia, se un padre, come in questo caso, dimostrava di non aver saputo adempiere efficacemente ai propri doveri educativi, i ministri di polizia, chiamati a essere «solidi puntelli dell'ordine domestico»⁷⁶, potevano, pur se in modo temporaneo, assumerne le prerogative. Per un genitore diventava difficile, a quel punto, pretendere di riavere indietro dalla Casa di correzione un figlio nel momento desiderato, perché «il padre di famiglia, in quanto "autorità incatenata" a quella sovrana, doveva limitarsi a svolgere le proprie funzioni sotto il coordinamento del monarca»⁷⁷,

chiamato a «farsi carico dei compiti paterni mal praticati, indossando le vesti di padre supplente»⁷⁸.

In genere, come già in questo caso, erano motivazioni economiche a essere addotte per la liberazione. Il padre di Antonio Cianfanelli, dopo appena una decina di giorni da quando quest'ultimo aveva fatto ingresso nel Correzionale per l'autonomo intervento dei ministri di polizia, chiamato a onorare le spese che comportava, riferiva di aver altri quattro figli cui provvedere e di ritenere pertanto di «non essere in grado di somministrare cosa alcuna a suddetto suo figlio maggiore, che è già in età di guadagnarsi il pane da per sé», facendo anzi «premuose istanze per la liberazione del medesimo», supponendo che potesse «esser di sollievo alla famiglia con condurlo seco a lavorare»⁷⁹. La retta della Casa di correzione, di 15 lire mensili, spettava infatti alle famiglie anche quando erano stati i ministri di polizia a decidere la reclusione.

Le dimissioni erano subordinate a delle condizioni: oltre ad aver mostrato segni di emenda, era necessario che i reclusi trovassero fuori dalla Casa di correzione un ambiente che garantisse loro di non ricadere più nei comportamenti trasgressivi che erano stati causa della reclusione stessa. Gli uomini dovevano, quindi, provare ai ministri di polizia di avere ottenuto un lavoro; le donne di poter contare su un ambiente familiare capace di tutelarle e controllarle adeguatamente. Queste ultime, infatti, erano considerate al pari di minorenni, sempre bisognose di una figura maschile che le proteggesse: il padre, il fratello, il marito.

Alcuni dati

Gli uomini nella Casa di correzione fiorentina, per tutta la durata della sua esistenza, furono molto più numerosi delle donne, almeno il doppio, con un valore massimo, nella documentazione consultata, di 120 per gli uni nel 1787⁸⁰ e di 47 per le altre nel 1786⁸¹; valori che sono in netta controtendenza rispetto a quanto accadeva nella maggior parte degli istituti assistenziali, dove solitamente alla «più veloce rotazione dei maschi» si contrapponeva la «maggiore fissità della presenza femminile»⁸² e dove, dunque, restando più a lungo, anche tutta la vita, le donne divenivano la maggioranza, a causa della maggiore difficoltà di trovare loro una collocazione all'esterno che non ne mettesse in pericolo l'onestà e l'integrità sessuale; motivazioni per cui dovevano essere maggiormente tutelate. Insieme, donne e uomini rappresentavano il variegato mondo della marginalità sociale e non peculiarmente i giovani come nelle intenzioni dichiarate dal sovrano, dato che fin dal principio all'interno della Casa di correzione finirono anche individui che superavano ampiamente i vent'anni, raggiungendo anche i cinquant'anni e oltre, accomunati soltanto dalla medesima condizione di povertà⁸³.

La durata della permanenza in Casa di correzione, decisa dai ministri di polizia al momento dell'ingresso, poteva subire variazioni a seconda del comportamento dei reclusi all'interno dell'Istituto e, in misura minore, per esaudire specifiche richieste dei familiari. È stato soprattutto attraverso i «ristretti» dei reclusi, registrazioni mensili della loro permanenza nel Correzionale, con annesse generalità e informazioni inerenti gli estremi della condanna e lo svolgersi della reclusione, che ho potuto ricostruire informazioni in merito, relativamente al periodo febbraio 1782-marzo 1784 per quanto riguarda gli uomini⁸⁴, dicembre 1783-marzo 1784 per quanto riguarda le donne⁸⁵ e per l'intero 1792, quando tuttavia l'Istituto aveva già iniziato a svuotarsi, per quanto riguarda entrambi⁸⁶. Per maggiore fruibilità, ho organizzato poi tali informazioni in una serie di grafici, cui rimando, per questo ma anche per altri parametri⁸⁷. Rispetto alla durata della reclusione, per gli uomini prevalsero pene inizialmente fino a 6 mesi; successivamente tra i 9 e i 18 mesi, come se la breve durata della reclusione in Casa di correzione, pensata in origine e attesa dalla popolazione, fosse stata pian piano tradita dalla pratica di pene tendenzialmente più lunghe, forse per la constatazione della sua inadeguatezza a procurare la rieducazione di chi vi veniva rinchiuso. Per le donne, i dati sono davvero troppo scarsi per azzardare riflessioni in merito, ma la sensazione è che prevalessero comunque le pene oltre i 12 mesi: una permanenza lunga che potrebbe essere ricondotta a quei motivi di tutela della loro castità ricordati poco sopra.

La motivazioni che portarono alla chiusura della Casa di correzione

L'illegittimità, l'arbitrarietà e l'infamia furono le motivazioni che vennero adottate in ambito istituzionale per determinare la soppressione della Casa di correzione, dopo appena dodici anni di attività. Essa fu formalizzata con *motu proprio* del 28 marzo 1794⁸⁸ e fissata al primo giugno seguente, dal nuovo sovrano Ferdinando III⁸⁹, figlio di Pietro Leopoldo e suo successore fin da quando, nel marzo 1790, il padre aveva lasciato la Toscana per divenire imperatore a Vienna. La motivazione della sua chiusura fu individuata nella più generale volontà del sovrano di correggere gli abusi e gli arbitri che riteneva fossero stati commessi nell'applicazione della giustizia negli anni immediatamente precedenti. La sua condanna si rivolgeva, in particolare, verso i provvedimenti della giustizia economica, che avevano reso possibile la punizione di semplici 'presunzioni di' o 'incamminamento ai' delitti.

Ciò contraddiceva le convinzioni divulgate, con immenso successo in Europa, da Cesare Beccaria nella sua opera più famosa, pubblicata per la prima volta nel 1764⁹⁰, secondo cui i reati dovevano essere chiaramente stabiliti dalle leggi e le pene loro rigidamente proporzionate, per non essere arbitrarie

e lontane dalla giustizia. La prevenzione dei delitti derivava, infatti, tanto dalla chiarezza, semplicità, infallibilità delle leggi, quanto dalla dolcezza delle pene e dalla loro proporzionalità ai reati. Alla luce di queste considerazioni, la privazione della libertà conseguente all'invio in Casa di correzione, una pena a tutti gli effetti e di non poca gravità, non poteva essere inflitta per quelli che venivano definiti semplici «semidelitti»⁹¹.

Con la soppressione della Casa di correzione fu richiamato in osservanza in materia di castighi economici il rispetto puntuale della «Leopoldina». Pietro Leopoldo, in effetti, aveva tentato di riportare entro precise regole di legalità, tanto rispetto ai provvedimenti sanzionatori, quanto all'antiformalismo delle procedure, la giustizia di 'polizia', 'minore' rispetto a quella ordinaria dal punto di vista delle sanzioni, ma non per questo meno incisiva o senza armi, dato che proprio il suo antiformalismo restringeva al massimo le possibilità di difesa, peraltro già incerte, dei riti ordinari. Il sovrano le dedicò, dunque, appositi articoli del nuovo codice penale (48, 49, 56), che assicurassero ai soggetti incriminati almeno la conoscenza delle accuse e la conseguente possibilità di disculparsene⁹². Si trattò, però, di regole soltanto moderatamente garantiste, pienamente inserite ancora in una concezione di efficienza amministrativa propria dell'assolutismo illuminato, che non escludeva un controllo serrato di inclinazioni e comportamenti.

A soli due mesi dalla proclamazione della riforma criminale, inoltre, il sovrano approvò la circolare del presidente del Buongoverno Giuseppe Giusti del 13 febbraio 1787⁹³, per chiarire e, sostanzialmente, lasciare immutate rispetto al passato le competenze in materia di polizia, affinché la riforma non rendesse vane le speranze di una pronta attività di correzione. Le nuove regole erano state, infatti, sufficienti a creare confusione e smarrimento nei giurisdicenti, che in buon numero si erano sentiti privati delle prerogative esercitate fino ad allora in materia di ordine pubblico. Tale circolare, invece, li esortava a proseguire nella consueta attività di vigilanza, tanto più che la mitigazione delle pene nel codice sembrava renderla più che mai necessaria⁹⁴.

Se la Leopoldina rappresentò, dunque, uno dei punti più alti del garantismo riformatore alla fine del XVIII secolo, ebbe però anche dei limiti invalicabili: primo fra tutti l'antigarantismo della giustizia economica. Pietro Leopoldo, sebbene pienamente disponibile sul tema della dolcezza delle pene e attento alla necessità di stabilire confini e limiti a qualsiasi azione repressiva, a causa della sua preoccupazione quasi ossessiva per la conoscenza di quante più informazioni possibili relativamente alla vita dei sudditi, continuò a sentirsi pienamente investito del compito del principe di potervi intervenire, quasi a bilanciare le concessioni fatte per mezzo del garantismo delle nuove procedure giudiziarie⁹⁵. La sua costante attenzione ai buoni costumi, ai comportamenti morigerati e decorosi, al rispetto dei genitori e della famiglia, come anche della religione, delle

autorità costituite etc. come presupposti essenziali di un più generale ordine nello Stato, si tradussero in una vigilanza continua su inclinazioni e comportamenti da parte del nuovo apparato poliziesco, sotto il «suo paterno controllo, non senza utilizzare gli strumenti tradizionali del potere assoluto»⁹⁶. A tutto ciò dovevano seguire, però, punizioni moderate, di cui il sovrano si sentiva garante ultimo, per evitare arbitri o abusi.

La contraddizione tra i nuovi indirizzi garantisti delle sue politiche criminali e «il portato quasi fisiologico delle polizie» da lui volute e rinnovate, per la loro «urgenza di entrare, con sistemi che non potevano che essere intrusivi, all'interno dei vasi capillari del tessuto sociale»⁹⁷ non trova soluzione. Per questo, relativamente a questa sorta di sdoppiamento tra polizia e giustizia, Giorgia Alessi ha efficacemente parlato di un sistema «a doppio binario»⁹⁸.

Fu il figlio Ferdinando III, con la circolare del 27 agosto 1791⁹⁹ che abolì quella del presidente del Buongoverno del 13 febbraio 1787, a cercare di superare simili contraddizioni imponendo «una applicazione del codice leopoldino più fedele allo spirito della riforma»¹⁰⁰, e decretando nello stesso spirito la chiusura della Casa di correzione¹⁰¹. «Nell'atmosfera non certo ariosa della restaurazione ferdinandea»¹⁰², dunque, tale non soltanto per la diversa caratura morale di padre e figlio, ma per il mutato contesto storico che portò il sovrano, con la «Ferdinandina» del 30 agosto 1795, a confermare in un nuovo codice criminale organico la reintroduzione della pena di morte e dei reati di lesa maestà (pure già ripristinati dallo stesso Pietro Leopoldo il 30 giugno 1790¹⁰³, a seguito dei moti popolari toscani¹⁰⁴), vero e proprio ritorno al passato rispetto alle ultime conquiste in campo penalistico, le decisioni di Ferdinando III nel più ristretto ambito della giustizia economica furono certamente più all'avanguardia di quelle del padre¹⁰⁵.

Note

¹ ASF = Archivio di Stato di Firenze: *Bandi* = *Leggi e bandi*; *Buongoverno* = *Presidenza del Buongoverno (1784-1808)*. *Affari Comuni*; *Commissari di quartiere* = *Commissari di quartiere di Firenze e Tribunale semplice di polizia*. *Commissari di quartiere 1777-1808*; *Fiscale* = *Camera e Auditore Fiscale*; *Fisco* = *Regio Fisco (1778-1808)*; *Gabinetto* = *Segreteria di Gabinetto*; *Gianni* = *Carte Gianni*; *Reggenza* = *Consiglio di Reggenza*; *Stato* = *Segreteria di Stato (1765-1808)*; *DBI* = *Dizionario biografico degli Italiani*.

² ASF, *Bandi*, XI, n. 73. La Casa di correzione fiorentina, in realtà, era stata aperta in via provvisoria sei mesi prima, secondo la prassi del sovrano di introdurre novità e cambiamenti sempre in modo graduale.

³ Più oltre nel testo, sono indicati i più significativi casi europei e quelli di Roma e Milano per quanto riguarda gli Stati italiani.

⁴ Biografia di riferimento essenziale per la figura di Pietro Leopoldo è A. Wandruszka, *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, Firenze, Vallecchi, 1968.

⁵ Cfr. in proposito L. Mascilli Migliorini, *L'età delle riforme*, in F. Diaz, L. Mascilli Migliorini, C. Mangio, *Il Granducato di Toscana. I Lorena dalla Reggenza agli anni rivoluzionari*, Torino, UTET, 1997, pp. 249-421.

⁶ M. Simondi, *Classi povere e strategie del controllo sociale nel Granducato di Toscana (1765-1790)*, Firenze, Università degli Studi di Firenze-Dipartimento Statistico, 1983, pp. 71-77.

⁷ A. Contini, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'Età Moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze 1992), 2 voll., Roma, Pubblicazione degli Archivi di Stato, 1994: I, pp. 426-508, in particolare pp. 503-505.

⁸ ASF, *Fisco*, 848, 1783, n. 69.

⁹ ASF, *Bandi*, XI, n. 73.

¹⁰ ASF, *Buongoverno*, 509, n. 2.

¹¹ ASF, *Gabinetto*, 111, ins. 5. Per l'attribuzione a Pietro Leopoldo e la datazione del documento cfr. D. Toccafondi, *La soppressione leopoldina delle confraternite religiose tra riformismo ecclesiastico e politica sociale*, «Società pratese di Storia patria», 1986, pp. 143-172, in particolare nota 37, p. 165.

¹² *Ibidem*.

¹³ ASF, *Commissari di quartiere*, 6: S. Maria Novella, 1783, n. 244; *ivi*, 33: S. Spirito, 1783 e *ivi*, 55: S. Giovanni, 1783. Si tratta di indicazioni fornite ai commissari di quartiere fiorentini dall'auditore fiscale, in vista dell'apertura della sezione femminile della Casa di correzione.

¹⁴ ASF, *Bandi*, XI, n. 73.

¹⁵ Per qualsiasi approfondimento relativo alla Casa di correzione fiorentina, cfr. la mia tesi specialistica in Storia moderna, dal titolo *La Casa di correzione di Firenze (1782-1794). Disciplinamento di 'discoli', 'oziosi' e 'donne di mala vita'*, relatrice prof.ssa D. Lombardi, Università di Pisa, a.a. 2013/2014. Segnalo qui, inoltre, il lavoro sulla Casa di correzione di Bologna, anni 1822-1849, di R. Raimondo, *Discoli incorreggibili. Indagine storico-educativa sulle origini delle case di correzione in Italia e in Inghilterra*, Milano, Franco Angeli, 2015. Benché la Casa di correzione bolognese sia più tarda rispetto a quella fiorentina, benché l'autrice sia una dottoressa in Scienze pedagogiche e analizzi quindi il tema da un punto di vista non prettamente storico, le analogie a livello della documentazione di archivio analizzata sono tali da costituire un buon paragone con il caso in questione.

¹⁶ J. Innes, *Prisons for the Poor: English Bridewells, 1555-1800* in F. G. Snyder, D. Hay (ed. by), *Labour, Law and Crime: an Historical Perspective*, London-New York, Tavistock, 1987, pp. 42-122.

¹⁷ P. Spierenburg, *The Prison Experience. Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern Europe*, New Brunswick-London, Rutgers University Press, 1991, soprattutto pp. 41-68.

¹⁸ G.M. Sirovich, *Correzionale del San Michele e istanze di reclusione a Roma (XVIII-XIX secolo)*, «Società e Storia», L (1990), pp. 827-845 e L. Cajani, *Sorvegliare e redimere: la Casa di Correzione di S. Michele a Ripa di Roma (secoli XVIII e XIX)* in Id., *Criminalità, giustizia, penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, Milano, Unicopli, 1997, pp. 115-139.

¹⁹ Non sono a conoscenza di studi in merito; non ne è fatta menzione, per esempio, in E. Derek, D. Beales, *Joseph II: in the Shadow of Maria Theresa, 1741-1780* né in Id., *Joseph II: Against the World, 1780-1790*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987-2009, 2 voll. Era comunque stata fondata nel 1671, con diploma imperiale di Leopoldo I, come ricordato in C. Cattaneo, *Sulla riforma delle carceri*, «Rivista europea: nuova serie del Ricoglitore italiano e straniero», IV (1841), parte I, pp. 311-346, in particolare pp. 317-318. Pietro Leopoldo, proprio durante un suo soggiorno a Vienna nel 1776, esortò l'auditore fiscale a redigere un progetto per la realizzazione di una Casa di correzione a Firenze (ASF, *Gabinetto*, 138, 26 agosto 1776) e nel 1778 ne sottopose i regolamenti, risalenti al 1723 (si veda ASF, *Gabinetto*, 111, ins. 3), alla Deputazione sugli ospedali e luoghi pii, preposta alla sua creazione, di cui si parlerà poco oltre nel testo.

²⁰ Cfr. in proposito A. Liva, *Carcere e diritto a Milano nell'età delle riforme: la Casa di correzione e l'Ergastolo da Maria Teresa a Giuseppe II*, in L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), *Le politiche criminali in Italia e negli stati europei nel XVIII secolo*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 63-142.

²¹ L. A. Muratori, *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni principi*, Lucca, s.e., 1749, p. 169.

²² G. Imbruglia, voce *Muratori*, *Ludovico Antonio*, in *DBI*, CXXVII, pp. 443-452.

²³ A. Wandruszka, *Pietro Leopoldo* cit., pp. 27-29.

²⁴ Cfr. in proposito L. Mascilli Migliorini, *L'età delle riforme* in F. Diaz, L. Mascilli Migliorini, C. Mangio, *Il Granducato di Toscana* cit., pp. 249-421, in particolare pp. 269-385.

²⁵ Sulla figura del vescovo Scipione de' Ricci e sul giansenismo italiano cfr. il recente M. Rosa, *Il giansenismo nell'Italia del Settecento. Dalla riforma della Chiesa alla democrazia rivoluzionaria*, Roma, Carocci, 2014. Per quanto concerne il riformismo leopoldino in merito cfr. Id., *Politica e religione nel '700 europeo*, Firenze, Sansoni, 1974, pp. 45-49.

²⁶ Cfr. in proposito T. Calogero, *Un aspetto del riformismo leopoldino: la pubblica istruzione*, in Z. Ciuffoletti, L. Rombai (a cura di), *La Toscana dei Lorena. Riforme, territorio, società*, Atti del convegno (Grosseto 1987), Firenze, Olschki, 1989, pp. 179-199 e, soprattutto, T. Calogero, *Scuole e comunità nella Toscana di Pietro Leopoldo*, 3 voll., Firenze, Consiglio regionale - Edizioni dell'Assemblea, 2010.

²⁷ Cfr. in proposito L. Mascilli Migliorini, *L'età delle riforme* cit., pp. 386-394; M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene» alla «protezione che esige l'ordine pubblico». Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807)*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 11-121; D. Zuliani, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, Milano, Giuffrè, 1995.

²⁸ Quella di distinguere i 'veri' dai 'falsi poveri' nella trattatistica sul tema fu, in epoca moderna, una vera e propria «ossessione universale», come è stata definita in F. Baroncelli, G. Assereto, *Sulla povertà: idee, leggi, progetti nell'Europa moderna*, Genova-Ivrea, Herodote, 1983, p. 8.

²⁹ Cfr. in proposito A. Contini, *Le Deputazioni sopra gli Ospedali e luoghi pii del XVIII secolo in Toscana: fonti e contesti*, «Popolazione e storia», 2000, pp. 1-23, oltre a Ead., *La città regolata* cit., nota 127, pp. 468-469.

³⁰ ASF, *Buongoverno*, 509, n. 1.

³¹ ASF, *Bandi*, VIII, n. 58. Per un'esaustiva analisi di questa riforma cfr. C. Mangio, *La polizia toscana, organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, Milano, Giuffrè,

1988, pp. 41-47; A. Contini, *La città regolata* cit., pp. 433-467; M. Simondi, *Classi povere* cit., pp. 61-66.

³² Svolsse ininterrottamente questa carica, dal 1751 al 1784, quando fu soppressa e sostituita con quella di presidente del Buongoverno, Giovanni Domenico Brichieri Colombi, per il quale cfr. G. Turi, voce *Brichieri Colombi, Giovanni Domenico*, in *DBI*, XIV, pp. 229-232.

³³ A. Contini, *Le Deputazioni* cit., p. 15.

³⁴ Nel 1784, il primo assurse alla carica di presidente del Supremo tribunale di giustizia, mentre il secondo divenne il potente presidente del Buongoverno, nuovo capo della polizia. Per informazioni più estese circa le loro rispettive carriere cfr. C. Mangio, *La polizia toscana* cit. e M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene»* cit. Per una più approfondita analisi della figura del Giusti, cfr. C. Mangio, *La polizia toscana* cit., pp. 87-98. Per avere, invece, nota delle valutazioni sovrane in merito a entrambi, cfr. Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, I, Firenze, Olschki, 1969, pp. 71-74.

³⁵ ASF, *Buongoverno*, 509, n. 14. In particolare, il Biondi intervenne all'interno della deputazione con un appello apertamente garantista. Il Giusti, all'opposto, pur dichiarandosi come gli altri contrario all'idea dell'istituzione di una Casa di correzione in città, non la riteneva inutile o dannosa in assoluto, ma soltanto non necessaria in quel momento, supponendo che i mezzi preventivi già in mano alla polizia fossero più che sufficienti al controllo. Per un confronto più approfondito sulle loro rispettive posizioni cfr. A. Contini, *La città regolata* cit., soprattutto pp. 488-492.

³⁶ *Buongoverno*, 509, n. 14, oltre ancora a Contini, *La città regolata* cit., pp. 490-493, v. anche la nota 189.

³⁷ Pareri favorevoli all'istituzione di una Casa di correzione a Firenze erano emersi già all'interno del Consiglio di reggenza nel 1744, sotto Francesco Stefano di Lorena (*Reggenza*, 754, ins. 12). Essa avrebbe necessitato, tuttavia, di una più ampia riforma delle magistrature criminali e del codice legislativo, che richiedeva a sua volta la presenza effettiva del sovrano in città. Durante la Reggenza, quindi, Francesco Stefano si limitò a distogliere dall'ozio i giovani vagabondi e oziosi incentivando la pratica del «discolato» militare in teatri di guerra lontani, su richiesta delle famiglie o coatta. Essa certamente fu utile ad assolvere anche altri scopi, ma più di una volta fu pensata dai contemporanei come alternativa alla creazione di un istituto correzionale. In *Reggenza*, 48, n. 158, 1744, ad esempio, il solito Consiglio di Reggenza, nel proporre al granduca un progetto di discolato militare, scriveva di ritenerlo «molto necessario [...], tanto più che non vi sono qua Case di correzione o pubblici travagli, ai quali si possa destinare senza pericolo di fuga la gioventù viziosa». A proposito del discolato militare cfr. L. Sandoni, *Il 'discolato' in Toscana nella prima età leopoldina (1765-1776). Origini e funzionamento di un'istituzione per il disciplinamento giovanile*, tesi di laurea magistrale in Storia moderna, relatore prof. F. Angiolini, Università di Pisa, a.a. 2011/2012.

³⁸ Per informazioni sulle loro funzioni, requisiti e sugli individui che ricoprirono tali cariche cfr. A. Contini, *La città regolata* cit., pp. 434-435 e 444-452. Sono ugualmente utili, nuovamente, C. Mangio, *La polizia toscana* cit., pp. 42-46 e M. Simondi, *Classi povere* cit., pp. 62-66.

³⁹ ASF, *Gabinetto*, 393, n. 9: *Istruzione per i Commissari e loro aiuti e messi*, riportata anche nell'*Appendice VII* di M. Simondi, *Classi povere* cit., pp. 165-171. Da questa fonte sono tratte anche le successive citazioni, corredate di volta in volta dal numero dell'articolo di riferimento.

⁴⁰ Per una ricognizione generale sul tema del gioco, cfr. A. Addobbati, *La festa e il gioco nella Toscana del Settecento*, Pisa, Plus, 2002.

⁴¹ A. Contini, *La città regolata* cit., p. 465.

⁴² Ivi, p. 458.

⁴³ Sulla giustizia economica e relativi provvedimenti legislativi leopoldini cfr. C. Mangio, *La polizia toscana* cit., pp. 12-13 e 17-20, ma anche, più marginalmente, 98-110.

⁴⁴ La tutela paterna sui figli per tradizione romana si estendeva anche all'età adulta e non cessava del tutto neppure col matrimonio, continuando certamente fintantoché il figlio abitava nella casa del padre. Cfr. a questo proposito M. Cavina, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2007, in particolare p. 15.

⁴⁵ La disobbedienza di un giovane all'interno delle mura domestiche aveva, infatti, buone probabilità di ripetersi, al di fuori di quelle, come suddito. Una stessa base accomunava, perciò, il potere dei padri sui propri figli a quello del sovrano sui propri sudditi. Ivi, p. 51, ma anche pp. 131 e 150, per quanto riguarda il XVIII secolo e il concetto di 'autorità incatenate'.

⁴⁶ *Commissari di quartiere*, 5: S. Maria Novella, 1782, n. 128.

⁴⁷ Ivi, 55 cit.

⁴⁸ ASF, *Fiscale*, 2986, 1784, s. n. (ma in realtà n. 582).

⁴⁹ ASF, *Commissari di quartiere*, 32: S. Spirito, 1782.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ Ivi, 5 cit., n. 43.

⁵² Cfr. in proposito l'ormai datato, ma ancora utilissimo: F. Funck-Brentano, *Les lettres de cachet*, «Revue des Deux mondes», CXIII (1892), pp. 1-19 e il recente lavoro di sintesi C. Quétel, *Les lettres de cachet. Une légende noir*, Parigi, Perrin, 2011.

⁵³ *Commissari di quartiere*, 13: S. Maria Novella, n. 155.

⁵⁴ ASF, *Gabinetto*, 140, 29 ottobre 1783.

⁵⁵ *Commissari di quartiere*, 13 cit., n. 193.

⁵⁶ S. Luperini, *Chi fugge e chi resta*, «Genesis», III (2004), pp. 115-145, p. 124.

⁵⁷ ASF, *Commissari di quartiere*, 6 cit., n. 275.

⁵⁸ S. Luperini, *Chi fugge e chi resta* cit., p. 124.

⁵⁹ ASF, *Commissari di quartiere*, 5 cit., n. 346.

⁶⁰ Ivi, 37: S. Spirito, 1787.

⁶¹ Utile, a questo proposito, uno studio specifico sulla gestione dei conflitti matrimoniali e delle separazioni coniugali quale C. La Rocca, *Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2009.

⁶² ASF, *Commissari di quartiere*, 32 cit.

⁶³ Ivi, 5 cit., n. 308.

⁶⁴ Ivi, 13 cit., n. 261.

⁶⁵ *Gianni*, 16, ins. 335.

⁶⁶ F. Diaz, *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966, pp. 266 sgg. L'attribuzione al Gianni (o a persona di fiducia, su suo specifico suggerimento) è motivata dal fatto che il documento presenta sue annotazioni a margine.

⁶⁷ *Gianni*, 16, ins. 335.

⁶⁸ ASF, *Fisco*, 846, 1782, n. 18. Tale regolamento fu aggiornato, con parziali modifiche e aggiunte, nel 1784, quando la carica di auditore fiscale venne soppressa e sostituita da quella del presidente del Buongoverno. Le modifiche apportate furono soprattutto formali e non sostanziali. Del nuovo regolamento, sebbene non sia specificata la data, esiste una copia ivi, 847, 1783, n. 1.

⁶⁹ Anche su di lui si espresse il sovrano: Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, *Relazioni sul governo* cit., p. 73.

⁷⁰ È sempre il regolamento a stabilirlo: ASF, *Fisco*, 846, n. 18 cit.

⁷¹ ASF, *Fisco*, 852, 1787, n. 1.




⁷² Testimonianze delle continue controversie tra il Commissario della Casa di correzione Ranieri Giunti e le maestranze in essa presenti si trovano in ASF, *Fisco*, 846 cit., n. 76; Ivi, 849, 1784, n. 71; Ivi, 850, 1785, n. 37.

⁷³ ASF, *Commissari di quartiere*, 5 cit. n. 224.


- ⁷⁴ Ivi, 13 cit., n. 148.
- ⁷⁵ Ivi, 5 cit., n. 42.
- ⁷⁶ M. Cavina, *Il padre spodestato* cit., p. 91.
- ⁷⁷ Ivi, p. 153. Valga qui tale considerazione, anche se nel testo l'analisi verte sulla patria potestà nel Ducato di Modena nel XIX secolo.
- ⁷⁸ Ivi, p. 154. Valga qui quanto detto nella nota precedente.
- ⁷⁹ ASF, *Commissari di quartiere*, 5 cit., n. post. 54.
- ⁸⁰ ASF, *Fisco*, 852 cit., n. 42.
- ⁸¹ Ivi, 851, 1786, n. 62. In realtà, in P. Leopoldo d'Asburgo-Lorena, *Relazioni sul governo* cit., p. 140, il sovrano fa riferimento addirittura a 160 uomini e 80 donne.
- ⁸² D. Lombardi, *Povertà maschile, povertà femminile. L'ospedale dei Mendicanti nella Firenze dei Medici*, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 135.
- ⁸³ Lo ha ritenuto, per primo, M. Simondi, *Classi povere* cit., pp. 72-74.
- ⁸⁴ Ivi, 846 cit., n. 59; *Fiscale*, 2938, 2939, e 2940, tutti relativi all'anno 1782; ivi, 2962, 1783; ivi, 2986, 1784, n. 583.
- ⁸⁵ ASF, *Fiscale*, 2986, n. 583 cit.
- ⁸⁶ ASF, *Fisco*, 857, 1792.
- ⁸⁷ I parametri dei grafici relativi ai reclusi in Casa di correzione, per i tre periodi considerati sono: età; provenienza; stato civile ed eventuali figli; mestieri (quando presenti); durata della permanenza; motivi di condanna (quando presenti); motivi di rilascio. I grafici sono riprodotti in appendice al presente saggio.
- ⁸⁸ ASF, *Stato*, 622, prot. 3, n. 27, 2.
- ⁸⁹ Cfr. in proposito C. Mangio, *Ferdinando III tra conservazione e rivoluzione* in F. Diaz, L. Mascilli Migliorini, C. Mangio, *Il Granducato di Toscana* cit., pp. 425-503, oltre a Id., *Ferdinando III*, in F. Diaz (a cura di), *Storia della civiltà toscana*, IV: *L'età dei Lumi*, Firenze, Le Monnier, 1999, pp. 83-92 e F. Pesendorfer, *Ferdinando III e la Toscana in età napoleonica*, Sansoni, Firenze, 1986.
- ⁹⁰ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Torino, Einaudi, 1973.
- ⁹¹ ASF, *Stato*, 622, prot. 3, n. 27, 2 cit.
- ⁹² Cfr. C. Mangio, *La polizia toscana* cit., pp. 67-73.
- ⁹³ ASF, *Bandi*, XIII, n. 69.
- ⁹⁴ Cfr. C. Mangio, *La polizia toscana* cit., pp. 73-76, ma anche G. Alessi, *Questione giustizia e nuovi modelli processuali tra '700 e '800. Il caso leopoldino* in L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), *La Leopoldina nel diritto e nella giustizia in Toscana*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 151-187, in particolare pp. 172-175. Cfr. anche M. Sbriccoli, voce *Polizia: b) Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 111-120 e M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene»* cit., pp. 105-106.
- ⁹⁵ G. Alessi, *Le riforme di polizia nell'Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli*, in *Istituzioni e società* cit., pp. 404-425, in particolare pp. 413-420.
- ⁹⁶ A. Contini, *La città regolata* cit., p. 463.
- ⁹⁷ Ivi, p. 430.
- ⁹⁸ G. Alessi, *Questione giustizia* cit., p. 175.
- ⁹⁹ ASF, *Bandi*, XV, n. 17.
- ¹⁰⁰ G. Alessi, *Le riforme di polizia* cit., p. 419.
- ¹⁰¹ Sulla generale contrarietà di Ferdinando III alla giustizia economica, sulle azioni del suo governo in merito, comprensive della soppressione della Casa di correzione e su come esse lo opposero nettamente a Giuseppe Giusti cfr. C. Mangio, *La polizia toscana* cit., pp. 111-126 e M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene»* cit., pp. 111-116.
- ¹⁰² A. Contini, *La città regolata* cit., p. 507.
- ¹⁰³ Cfr. in proposito M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene»* cit., pp. 110-111.
- ¹⁰⁴ Su questi moti, diretti contro le riforme leopoldine in materia sia ecclesiastica sia




economica, cfr. G. Turi, «*Viva Maria*». *La reazione alle riforme leopoldine (1790-1799)*, Firenze, Olschki, 1969 oltre ad A. Zobi, *Storia civile della Toscana: dal 1737 al 1748*, II, Firenze, Molini, 1850, pp. 495-547.

¹⁰⁵ Su questi anni, anche in merito alla giustizia economica e alla Casa di correzione, cfr. C. Mangio, *La polizia toscana* cit., pp. 126-133 e 138-161, oltre a M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene»* cit., pp. 123-153.









SARA DELLA VISTA









SARA DELLA VISTA





SARA DELLA VISTA





SARA DELLA VISTA

